

Comune di ORTONA (CH)

R *elazione*

P *revisionale e* ***P*** *rogrammatica*

2012 - 2014

1 CONSIDERAZIONI INTRODUTTIVE SULLA PROGRAMMAZIONE DEL NOSTRO ENTE

1.1 IL BILANCIO 2012

La relazione previsionale e programmatica è il documento che, nella volontà del legislatore, accompagna il bilancio e ne espone le principali linee di intervento chiarendo le scelte attuate e le strategie che ne sono alla base, con riferimento non soltanto all'anno prossimo ma anche ai due successivi.

La relazione si propone infatti di esprimere la "filosofia di base" del bilancio e le motivazioni tecniche e politiche che caratterizzano l'acquisizione e la destinazione delle risorse presentando i dati contabili, rintracciabili nel bilancio annuale e pluriennale, in una diversa veste che facilita l'illustrazione delle voci di entrata e di spesa.

Come previsto dall'articolo 170 del D.Lgs. n. 267/2000 e nel principio contabile n. 1, infatti, la succitata relazione deve essere inquadrata in modo sistematico con gli altri documenti di programmazione, quali il Bilancio pluriennale ed eventualmente il Piano esecutivo di gestione, e rappresenta l'anello di congiunzione tra il Bilancio di previsione e le finalità politiche che si intendono perseguire nell'impiego delle risorse.

Inoltre, raccordata con i piani urbanistici e con quelli economico - finanziari di attuazione delle opere, essa costituisce un importante documento politico e, al tempo stesso, operativo, che investe l'attività dell'ente in tutte le sue funzioni.

Principio contabile n. 1 La relazione previsionale e programmatica

22. La relazione previsionale e programmatica riveste un carattere prioritario nel processo di programmazione triennale ed annuale.
Infatti, l'approccio con il quale vengono affrontati i procedimenti di formazione dei documenti contabili dell'ente deve necessariamente partire dalla relazione previsionale e programmatica e fare riferimento alla programmazione di mandato.

Al fine di dare attuazione allo spirito della legge richiamata è stato predisposto il presente documento nel quale ci proponiamo di fornire una lettura dei dati che permetta approfondimenti sulle politiche fiscali, gestionali e di indebitamento dell'ente nel breve - medio termine.

Attenendoci al modello approvato con il D.P.R. n. 194/96, essa si articola nelle seguenti parti:

- **Sezione 1 - Dati Generali:** nella quale viene effettuata una ricognizione sulle caratteristiche fondamentali degli elementi strutturali dell'ente e nella quale vengono illustrati i dati relativi alla popolazione, al territorio, all'economia insediata e ai servizi.
- **Sezione 2 - Entrate:** nella quale viene effettuata la valutazione generale dei mezzi finanziari disponibili, individuando le relative fonti di finanziamento, evidenziando il

loro andamento storico e i propri vincoli, soffermandosi in particolare su quelle entrate che, per natura e per gettito, rappresentano le risorse più significative per l'ente.

- **Sezione 3 - Spese:** nella quale le uscite vengono riepilogate per programmi, con espresso riferimento a quelli indicati nel Bilancio annuale ed in quello pluriennale, rilevando l'entità e l'incidenza percentuale della previsione con riferimento alla spesa corrente (consolidata e di sviluppo) ed a quella di investimento.
- **Sezione 4 - Stato di attuazione dei programmi deliberati negli anni precedenti e considerazioni sullo stato di attuazione:** nella quale sono formulate considerazioni sullo stato di attuazione degli indirizzi programmatici degli anni precedenti. Essa si compone di due parti: una prima, sotto forma di tabella, nella quale sono elencate le opere pubbliche finanziate ma non ancora realizzate, con l'indicazione dello stato di completamento espresso dal confronto tra l'importo complessivo e quello liquidato; una seconda, descrittiva, nella quale sono riportate alcune considerazioni a riguardo.
- **Sezione 5 - Rilevazione per il consolidamento dei conti pubblici:** nella quale ritroviamo una tabella i cui dati appaiono orientati a fornire informazioni ai soggetti deputati al consolidamento dei fondi pubblici.
- **Sezione 6 - Considerazioni finali:** contenente le riflessioni conclusive sull'attività programmata nel prossimo triennio.

Detta impostazione si rintraccia anche nel principio contabile n. 1 approvato dall'Osservatorio.

Principio contabile n. 1

La relazione previsionale e programmatica

25. L'art. 170 del Tuel offre una elencazione puntuale dei contenuti della relazione stessa, ponendo in evidenza il carattere generale della relazione, con ciò significando che essa racchiude l'intero panorama programmatico, sia in termini di tempo - il periodo compreso nel bilancio pluriennale - sia in termini di contenuti, comprendente cioè gli aspetti finanziari ed economici, ma anche gli aspetti fisici, strutturali e politici della manovra di bilancio.

... omissis ...

27. Il percorso di redazione della relazione è articolato in sei fasi:

- la ricognizione delle caratteristiche generali dello scenario di riferimento (Sezione 1);
- la valutazione delle risorse complessive (Sezione 2);
- l'analisi dei bisogni per ciascun programma (Sezione 3);
- la formulazione di un quadro di proposte sulle finalità dei programmi e degli eventuali progetti (Sezione 3);
- la selezione delle finalità in base alle risorse disponibili (Sezione 3);
- la redazione dei programmi e degli eventuali progetti (Sezione 3).

In ogni caso, prima di approfondire i vari programmi in cui è articolata la pianificazione operativa del nostro ente, si ritiene opportuno effettuare preventivamente una breve analisi del contesto storico, socio-economico ed istituzionale all'interno del quale la

nostra amministrazione si trova ad operare.

A riguardo, negli scorsi anni abbiamo già segnalato le difficoltà che si incontrano in fase di programmazione a causa dell'evoluzione di un sistema istituzionale in cambiamento che ha investito gli aspetti finanziari, amministrativi e strutturali dei comuni e delle province senza aver trovato ancora oggi un suo definitivo assetto.

Rinviando alle precedenti relazioni, per un approfondimento sul tema si segnala come l'analisi del contesto generale nel quale inquadrare l'azione di governo della nostra amministrazione non può limitarsi ai contenuti obbligatori della Relazione Previsionale e Programmatica, ma deve essere integrata da ulteriori informazioni utili ad inquadrare lo scenario in cui questa amministrazione intende muoversi.

A tal fine procederemo, in questa prima parte, ad un'analisi preventiva che si svilupperà in due principali direzioni:

- **analisi del contesto nazionale ed internazionale**, per approfondire lo scenario nel quale le varie norme di finanza pubblica si inquadrano alla luce degli equilibri e degli eventi internazionali;
- **analisi dell'evoluzione normativa della materia relativa agli enti locali**, al fine di comprendere il processo di riforma in corso e le problematiche che anche il nostro comune ha dovuto affrontare negli anni scorsi e quelle con cui dovrà ancora confrontarsi.

2 ANALISI DEL CONTESTO NAZIONALE

2.1 La Programmazione nell'attuale contesto nazionale

La programmazione delle attività e degli investimenti di un ente locale non può più essere vista avulsa dal contesto socio-economico e dalla programmazione di altri enti locali. Primo fra tutti c'è lo Stato, ma non si può dimenticare il nuovo ruolo che le province, e ancor più le regioni, vengono a svolgere in un nuovo modello di "governance" quale quello affermatosi in questi ultimi anni e consolidatosi con l'approvazione della modifica del titolo V della Costituzione.

Se fino a pochi anni fa, a seguito dell'assenza di qualsiasi forma di federalismo fiscale, le politiche economiche nazionali non influenzavano il flusso di entrate assegnate ai comuni, oggi, ed ancor più in futuro, la presenza di nuove imposte direttamente collegate con il tessuto produttivo locale, oltre che la modifica del sistema dei trasferimenti con l'introduzione e la revisione del Fondo sperimentale di riequilibrio, impongono un'attenta e costante valutazione dei principali indicatori nazionali e locali.

A tal fine si ritiene opportuno fornire una seppur minima informazione sui contenuti dei documenti di programmazione nazionale, proponendo un breve riepilogo delle principali variabili macroeconomiche, visti i riflessi indiretti che esse producono anche sul nostro ente.

In esso, oltre ai numerosi elementi indispensabili per comprendere l'entità delle funzioni e dei trasferimenti assegnati al comparto degli enti locali, è possibile rintracciare una serie di indicatori utili ai fini della nostra analisi.

2.2 Le principali variabili macroeconomiche: le manovre di finanza pubblica

Nel corso del 2011, dall'analisi dei vari documenti di finanza pubblica e dei correlati provvedimenti legislativi, si evidenziano condizioni del ciclo economico in progressivo peggioramento con una ripresa delle tensioni finanziarie sui mercati internazionali.

Il quadro macroeconomico che ne deriva mette in risalto un ulteriore deterioramento che si riflette anche nelle previsioni formulate dalla Commissione europea di novembre 2011. In particolare, nell'area euro la variazione attesa del PIL è stimata in diminuzione, passando dall'1,9% del 2010 all'1,5% del 2011 ed infine allo 0,5% nel 2012. Solo nell'anno 2013 è attesa una leggera ripresa, con un incremento del PIL dell'1,3 per cento.


La tabella che segue riepiloga dette previsioni.

PIL (prezzi costanti; var. %)				
	2010	2011	2012	2013
Italia	1,5	0,5	0,1	0,7
Germania	3,7	2,9	0,8	1,5
Francia	1,5	1,6	0,6	1,4
Spagna	-0,1	0,7	0,7	1,4
Regno Unito	1,8	0,7	0,6	1,5
Area Euro	1,9	1,5	0,5	1,3
Indebitamento netto (% PIL)				
	2010	2011	2012	2013
Italia	-4,6	-4,0	-2,3	-1,2
Germania	-4,3	-1,3	-1,0	-0,7
Francia	-7,1	-5,8	-5,3	-5,1
Spagna	-9,3	-6,6	-5,9	-5,3
Regno Unito	-10,3	-9,4	-7,8	-5,8
Area Euro	-6,2	-4,1	-3,4	-3,0
Debito pubblico (% PIL)				
	2010	2011	2012	2013
Italia	118,4	120,5	120,5	118,7
Germania	83,2	81,7	81,2	79,9
Francia	82,3	85,4	89,2	91,7
Spagna	61,0	69,6	73,8	78
Regno Unito	79,9	84,0	88,8	85,9
Area Euro	85,6	88,0	90,4	90,9

Fonte: European Commission, Autumn forecast 2011.

Detta situazione di instabilità si è ripercossa anche nei vari documenti che il Governo italiano ha presentato. Il grafico che segue mette a confronto le previsioni di PIL presenti nei vari documenti che si sono succeduti nel corso dell'anno 2011.

Fig. 1. Previsioni sul PIL nei documenti di finanza pubblica 2011 (var. %)



L'obiettivo del pareggio di finanza pubblica è stato definito dapprima al 2014, con il Documento di economia e finanza 2011 (DEF), ma, successivamente, con il Decreto Legge n. 138/2011 e la Nota di aggiornamento al DEF 2011, anticipato al 2013.

La Legge di stabilità 2012 non ha modificato i saldi di finanza pubblica strutturali di politica economica, ma il deterioramento del quadro macroeconomico ha indotto il Governo a rivedere con la Relazione al Parlamento 2011 lo scenario di previsione e a disporre una ulteriore manovra correttiva alla fine del 2011, Decreto Legge n. 201/2011, per consentire la conferma degli obiettivi di finanza pubblica già programmati.

Volendo ripercorrere brevemente l'iter dei vari provvedimenti, anche al fine di comprenderne gli effetti e le ripercussioni sui conti e le norme che riguardano gli enti locali territoriali, possiamo ricordare che il quadro macroeconomico del DEF 2011 (aprile) indicava per il 2011 un leggero incremento del PIL (1,1 per cento) e, per gli anni successivi, un progressivo miglioramento del tasso di crescita dell'economia pari all'1,6% nell'anno 2014, con conseguente miglioramento dei conti pubblici nel medio termine e con l'indebitamento netto delle amministrazioni pubbliche attestato al di sotto del 3 per cento già dal 2012.

Le misure attuative contenute nel D.L. n. 98/2011 garantivano il raggiungimento del rapporto stock debito /pil al 112,8% nel 2014. Detti risultati avrebbero consentito il raggiungimento dell'obiettivo europeo di medio termine (MTO) e il rispetto delle prescrizioni per il superamento della procedura per disavanzo eccessivo avviata dalla Commissione nell'anno 2009.

In agosto, a seguito dell'acuirsi delle tensioni finanziarie sui mercati mondiali ed all'allargarsi dei differenziali di rendimento sui titoli del debito pubblico italiano rispetto a quello tedesco, il Governo tornò nuovamente ad occuparsi della materia licenziando un nuovo decreto (D.L. n. 138/2011) che si proponeva l'obiettivo di anticipare al 2013 il raggiungimento del pareggio di bilancio, integrando la precedente manovra di finanza pubblica con una ulteriore di 2,7 miliardi nel 2012, 29,9 miliardi nel 2013 e 11,8 miliardi nel 2014 che si articolava attraverso misure di contenimento della spesa ed altre di incremento delle entrate.

La successiva Legge di stabilità (L. n. 183/2011), che già recepiva le variazioni delle previsioni del quadro economico contenute nella Nota di aggiornamento del DEF (settembre 2011), non apporta grandi modifiche in termini di indebitamento netto ma si


limita, oltre ad alcuni interventi di carattere espansivo, a definire alcune misure ordinamentali in tema di pensione e di pubblico impiego ed altre legate al processo di semplificazione e di liberalizzazione.

La sfavorevole evoluzione del ciclo economico, con conseguente revisione delle stime di crescita del PIL, riepilogate dal Governo nella Relazione al Parlamento di dicembre 2011, ha costretto il governo ad una ulteriore manovra correttiva contenuta nel D.L. n. 201/2011 che prevede ulteriori misure urgenti per il consolidamento dei conti pubblici, per la crescita e l'equità. In particolare, quest'ultima disposizione prevede una correzione dell'indebitamento netto pari a 20 miliardi annui a cui si aggiungono per i primi tre anni (2012, 2013 e 2014) ulteriori misure per un valore complessivo di 11,8, 13,5 e 15,3 miliardi.

Gli effetti cumulati delle varie manovre 2011 sull'indebitamento netto sono riepilogate nella tabella che segue:


	2011	2012	2013	2014
DL 98/2011	2.108	5.578	24.406	47.973
DL 138/2011	732	22.700	29.861	11.824
LS 2012-2014	0	391	162	102
DL 201/2011	0	20.246	21.321	21.431
Manovre 2011	2.840	48.914	75.749	81.329

Interessante è anche l'analisi del contributo di ciascun sottosettore al conseguimento degli obiettivi. Questi sono riepilogati nel grafico che segue:



Per quanto riguarda, infine, il tasso di inflazione, possiamo notare come il suo andamento, nel corso degli ultimi anni e in quello previsto per il prossimo quadriennio, è

riassunto nel seguente grafico:



Inflazione media annua	Valori programmati
2006	2,1%
2007	1,8%
2008	3,3%
2009	0,8%
2010	1,5%
2011	2,8%
2012	1,5%
2013	1,5%
2014	1,5%

La tabella contenente i dati sopra riportati, oltre a costituire un riepilogo delle stime a livello nazionale che si prevede di raggiungere, è utile anche ai fini della nostra programmazione per verificare la congruità di alcune previsioni di entrata e di spesa effettuate.

In particolare, si segnala come, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 173 del D. Lgs. n. 267/2000, l'ente ha provveduto ad adeguare le previsioni di entrata e di spesa relative agli anni 2011 e 2012 al tasso di inflazione programmato.

3 L'EVOLUZIONE DELLA NORMATIVA NEGLI ENTI LOCALI

Gli aspetti e le problematiche approfondite nei paragrafi precedenti non costituiscono gli unici vincoli nella determinazione dell'attività di programmazione dell'ente.

Contestualmente a questi devono essere prese in considerazione anche quelle disposizioni che influenzeranno la gestione contabile e, con essa, l'intero processo di programmazione del nostro ente. In particolare, alcune di esse, quali quelle relative al rispetto del Patto di stabilità e quelle derivanti dalla Legge di stabilità 2011, verranno affrontate nei paragrafi che seguono.

Come già segnalato lo scorso anno, possiamo subito sottolineare come il quadro di fondo della riforma della Pubblica Amministrazione, nei suoi principali aspetti federalista e modernizzatrice, non ha subito sostanziali modifiche nonostante un ampio ed articolato dibattito non solo dottrinario ma anche politico.

In particolare, ancora una volta, bisogna segnalare una difficoltà nella programmazione dell'ente dovuta principalmente all'assenza di un quadro d'insieme certo e stabile.

A riguardo non si ritiene opportuno riportare le riflessioni e le analisi del contesto normativo, quanto piuttosto segnalare il dibattito ancora in corso su temi particolarmente importanti per il comparto delle autonomie locali, quali il federalismo fiscale e la modifica del patto di stabilità.

Proprio su quest'ultimo punto intendiamo rivolgere la nostra attenzione nel paragrafo che segue.

3.1 Il Patto di stabilità: riflessi sul bilancio 2011

3.1.1 Il Patto di stabilità nel bilancio 2010 e negli anni precedenti

Anche quest'anno un ruolo decisivo nella definizione del programma di Governo è da assegnare al Patto di stabilità.

Si tratta di una misura di coordinamento della finanza pubblica, ormai ben conosciuta, finalizzata ad assicurare la stabilità finanziaria del comparto degli enti territoriali nell'ambito di un più ampio contesto che vede l'Italia impegnata ad un suo rispetto nell'ambito dell'Unione Europea e che, nel corso degli anni, ha comportato un continuo restringimento dell'azione dei singoli enti attraverso vincoli macroeconomici che si scontrano con un'ottica di decentramento amministrativo sancito anche a livello costituzionale.

Le continue modifiche all'impostazione iniziale del 1999, che annualmente vengono riproposte, mettono in risalto le difficoltà di programmazione che si incontrano negli enti locali e che solo un quadro pluriennale stabile di norme potrebbe risolvere.

Non occorre, invece, richiamare puntualmente tutte le disposizioni che nel corso degli anni, con le varie Leggi Finanziarie e poi anche con circolari esplicative, si sono succedute. E' sufficiente ricordare che esso è stato introdotto nel 1999 con la Legge n. 448/98 (Finanziaria per l'anno 1999) e si proponeva, per un periodo limitato di tempo (tre anni), di far concorrere il comparto delle autonomie locali agli obiettivi europei del patto di stabilità e crescita. In particolare, la norma richiamata chiedeva agli enti locali il rispetto di due obiettivi:

- 1) diminuire progressivamente il finanziamento in disavanzo delle proprie spese;
- 2) ridurre il rapporto tra il proprio ammontare di debito ed il prodotto interno lordo.

I due parametri furono oggetto di modifica già nel primo anno. Già nel 1999, con apposita circolare del 12 marzo 1999, il Ministero del Tesoro precisò che il primo dei due indicatori di riferimento costituiva un obiettivo primario, mentre il secondo, e cioè il rapporto debito/pil locale, aveva una natura derivata e, come tale, costituiva un vincolo facoltativo al quale non furono associate sanzioni in caso di mancato conseguimento.

In realtà, anche il primo parametro non è stato caratterizzato da una stabilità nelle modalità di calcolo ma anzi, con soluzioni spesso poco coerenti nella logica degli enti, ha più volte ondeggiato tra un calcolo quale il disavanzo (differenza tra voci di entrata e di spesa) ed altri, nei quali solo gli addendi di spesa venivano presi in considerazione.

E' sufficiente ricordare, a riguardo, la Legge Finanziaria per l'anno 2002 e le disposizioni che disciplinavano il patto nell'anno 2005 per rendersi conto di come la volontà del legislatore, per un certo periodo, sia stata quella di trasformare il rispetto del patto in un controllo sulla spesa.

Nel 2005, poi, al richiamato ritorno ad un'impostazione finalizzata ad introdurre i limiti di spesa, occorre aggiungere altri elementi che, anche se in parte corretti con la Legge n. 88/2005, di conversione del D.L. n. 44/2005, evidenziano una ben precisa linea evolutiva verso cui il legislatore nazionale intendeva muoversi. Si ricorda, in particolare, l'introduzione, per la prima volta, delle spese in conto capitale nella determinazione del valore obiettivo.

Il 2006 non si è discostato di molto dall' impostazione dell'anno precedente, anche se la divisione tra spese correnti e d'investimento ed il riferimento a valori storici ha ulteriormente compresso la spesa degli enti locali.

La Legge Finanziaria 2007, L. n. 296/2006, nei commi dal 676 e seguenti dell'articolo 1, ha introdotto delle modifiche sostanziali alle disposizioni sul patto di stabilità interno dell'anno precedente, eliminando la logica dei tetti di spesa e riproponendo, dopo alcuni anni, anche su richiesta delle associazioni degli enti, un modello basato sui saldi di spesa.

Sono stati ridotti anche gli obiettivi che da quattro sono tornati ad essere due: uno riguardante la gestione di competenza, uno riguardante la gestione di cassa.

Nel 2008, 2009 e 2010 il legislatore è tornato nuovamente sugli articoli riguardanti il Patto di Stabilità e, accogliendo almeno in parte le richieste delle autonomie locali, ha proceduto ad un'operazione di "fine tuning" rispetto alla struttura dello scorso anno, modificando ancora una volta i contenuti con delle variazioni che, per quanto meno invasive degli scorsi anni, mettono in discussione la programmazione pluriennale precedente posta in essere dalle amministrazioni locali e non sembrano risolvere in modo definitivo la problematica di un quadro di regole certe e di riferimento per entrambe le parti. La principale novità da segnalare è certamente quella contenuta nel nuovo comma 681 in cui si introduce un nuovo ed unico metodo di calcolo costituito dalla cosiddetta "competenza mista" (somma algebrica degli importi risultanti dalla differenza tra accertamenti e impegni, per la parte corrente, e dalla differenza tra incassi e pagamenti per la parte in conto capitale, al netto delle entrate derivanti dalla riscossione di crediti e delle spese derivanti dalla concessione di crediti).

Il breve excursus normativo sopra riportato costituisce un prologo all'analisi dei dati del nostro ente. Con riferimento ad esso, nel periodo 1999/2010, e cioè negli anni in cui si è già provveduto ad approvare il rendiconto e a rimettere idonea certificazione, potremmo segnalare come l'attività di programmazione e, successivamente, di gestione è stata sempre improntata ad un costante rispetto del Patto. La tabella che segue evidenzia le risultanze finali conseguite nei singoli esercizi.

Esercizio	Patto di stabilità rispettato
1999	SI
2000	NO
2001	SI
2002	SI
2003	SI
2004	SI
2005	SI
2006	NO
2007	SI
2008	SI
2009	SI
2010	SI

3.1.2 Una possibile stima delle risultanze 2011

Con riferimento al bilancio in corso, le norme relative al Patto 2011 trovano la loro evidenziazione nella cosiddetta "Legge di stabilità" (Legge 13 dicembre 2010 n. 220). Si tratta di un provvedimento che, a distanza di pochi mesi rispetto alla Legge n. 122/2010, di conversione del D.L. n. 78/2010, ha stravolto il precedente impianto introdotto dal D.L. n. 78/2008 e più volte revisionato nel corso degli anni, lasciando comunque inalterato un modello circolare tipico dei sistemi di programmazione e controllo che, così come risulta dall'esame dell'articolo 1, commi 87 e seguenti della legge richiamata (Legge n. 220/2010), si articola in fasi distinte quali:

- a) definizione del saldo obiettivo per ciascuna annualità;
- b) monitoraggio periodico;
- c) monitoraggio finale.

Nel corso dell'esercizio l'ente ha provveduto a trasmettere al Ministero dell'economia, attraverso l'apposito sito, la documentazione richiesta:

- a seguito dell'approvazione del bilancio di previsione attraverso l'invio telematico dei dati effettuato in data -10/10/2011
- in occasione del monitoraggio semestrale effettuato in data -12-/10/2011;

Con riferimento all'obiettivo da conseguire, occorre ricordare che l'ente ha provveduto a ricalcolare l'entità della manovra correttiva ed il saldo obiettivo per l'anno 2011 sulla base dei coefficienti previsti dalla normativa richiamata.

Sulla base di dette risultanze, l'ente ha costruito il proprio bilancio di previsione in linea con le disposizioni contenute nella Legge n. 220/2010 e, in particolare, l'obiettivo programmatico del patto di stabilità interno 2011 per il nostro ente è stato determinato come segue:

- a) dapprima calcolando la spesa media corrente del periodo 2006/2008;
- b) moltiplicando il valore ottenuto per i coefficienti previsti alla lett. b) del comma 89;
- c) sterilizzando per ciascuna annualità il taglio dei trasferimenti erariali previsto dall'articolo 14 del D.L. n. 78/2010;
- d) applicando all'anno 2011 l'ulteriore elemento di correzione previsto dal comma 92 dell'articolo 1;

applicando all'anno 2011 l'eventuale contributo previsto dal comma 93 dell'articolo 1 così come ripartito tra gli enti dal D.P.C.M. 23 marzo 2011;

- f) sommando algebricamente al valore ottenuto il valore generato dall'applicazione del Patto di stabilità regionale;

In conclusione l'obiettivo programmatico annuale risulta riepilogato nella tabella che segue:

RIEPILOGO			
OBIETTIVO PROGRAMMATICO ANNUALE			
	2011	2012	2013
OBIETTIVO	1094	1213	1213

Con riferimento all'anno 2011, la verifica finale annuale è stata effettuata di concerto con l'organo di revisione. La tabella che segue mette a confronto il valore previsto e quello conseguito.

Obiettivo	Previsto	Calcolato sui dati di bilancio 2011	Rispettato
Saldo finanziario da conseguire	1094	1265	SI

Al momento, alla luce del monitoraggio posto in essere da parte dei servizi finanziari, si può ritenere che il nostro ente **ha rispettato il patto di stabilità per l'anno 2011.**

3.1.3 Il Patto di stabilità nel bilancio 2012

La normativa riguardante il patto di stabilità per il triennio 2012-2014 è stata integralmente riscritta con la Legge n. 183/2011 (Legge di stabilità) che, a distanza di pochi mesi, ha modificato i contenuti nei D.L. n. 98/2011 e n. 138/2011, così come convertiti nelle Leggi n. 111/2011 e n. 148/2011, anche se l'impostazione dello scorso anno resta confermata.

Nel triennio 2012-2014 ogni ente dovrà, quindi, conseguire un saldo di competenza mista, calcolato con le modalità previste nel comma 3 dell'articolo 31 della Legge di stabilità, non inferiore al valore della propria spesa corrente media registrata negli anni 2006-2008 moltiplicata per una percentuale fissata per ogni anno del triennio.

Si segnala che, a differenza di quanto accaduto in passato, per gli anni successivi (2013 e 2014) l'articolo 16 del D.L. n. 138/2011 cit. amplia notevolmente la platea dei comuni soggetti al Patto che dal 2014 riguarderà, direttamente o indirettamente, quasi il 100% dei comuni.

Le modalità di calcolo del saldo obiettivo che ciascun ente dovrà conseguire negli anni 2012, 2013 e 2014 sono disciplinate dai commi 2 e seguenti dell'articolo 31 della Legge n. 183/2011 (in particolare 2,3,4,5,6).

Ai fini operativi la procedura può essere articolata in quattro fasi:

FASE 1: Determinazione del SALDO OBIETTIVO come percentuale della spesa media corrente 2006/2008

Per ciascuno degli anni 2012, 2013 e 2014, gli enti soggetti al patto di stabilità interno applicano alla media degli impegni della propria spesa corrente registrata nel triennio 2006-2008, così come desunta dai certificati ai bilanci consuntivi, le percentuali previste nello stesso comma e riportate nella tabella sottostante:

	2012	2013	2014
Province	16,5%	19,7%	19,7%
Comuni	15,6%	15,4%	15,4%
Comuni 1000 - 5000 abitanti	-----	15,4%	15,4%

FASE 2: Determinazione del SALDO OBIETTIVO al netto dei trasferimenti

Il successivo comma 4 dispone che il valore annuale, determinato secondo la procedura della Fase 1, è ridotto, per ogni anno di riferimento, di un valore pari alla riduzione dei trasferimenti erariali disposta dal comma 2 dell'articolo 14 del Decreto Legge n. 78/2010. In altri termini, il calcolo dell'obiettivo è sterilizzato degli effetti della riduzione dei trasferimenti.

FASE 3: Determinazione del SALDO OBIETTIVO FINALE (applicazione delle classi di virtuosità, comma 6)

La fase successiva, per giungere alla definizione del saldo obiettivo per l'anno 2012 e per quelli successivi, è costituita dall'applicazione di parametri migliorativi a favore degli enti cosiddetti "virtuosi".

I parametri di virtuosità sono stati definiti dall'articolo 20, comma 2, del D.L. n. 98/2011, poi modificati dall'art. 1, comma 8, del D.L. n. 138/2011 (manovra bis), che ne aveva anticipato la decorrenza facendolo scattare, per tutti gli enti sub-statali, già dal 2012, e allungando la lista dei parametri, aggiungendone di ulteriori a quelli già previsti.

Infine, la Legge di stabilità, L. n. 183/2011, ha modificato ancora la materia, prevedendo solo l'istituzione di due classi sulla base di una valutazione ponderata di parametri di virtuosità che nel 2012 sono stati ridotti rispetto a quanto previsto nella manovra d'estate. In particolare nell'anno 2012 saranno presi in considerazione solo:

- il rispetto del patto di stabilità interno;
- l'autonomia finanziaria;
- l'equilibrio di parte corrente;
- il rapporto tra le entrate di parte corrente riscalate e accertate;

Nella tabella che segue si riportano le percentuali da applicare da parte degli enti virtuosi.

	2012	2013	2014
Province	16,9%	20,1%	20,1%
Comuni	16,0%	15,8%	15,8%
Comuni 1000 - 5000 abitanti		15,8%	15,8%

FASE 4: Determinazione del SALDO OBIETTIVO rideterminato (Patto regionale)

Un ulteriore elemento di correzione è costituito dall'applicazione nelle varie regioni del cosiddetto Patto Regionale. In particolare l'obiettivo, così come calcolato nella fase 1 e corretto nelle fasi 2 e 3, può essere rimodulato ai sensi delle disposizioni riguardanti l'istituzione e gestione di un Patto regionale.

Restano invece pressoché inalterate le modalità operative riguardanti:

- la predisposizione di un prospetto dimostrativo del rispetto dei vincoli del patto 2012-2014 da allegare al bilancio;
- la verifica semestrale da trasmettere alla RGS entro il 30 luglio ed il 31 gennaio utilizzando un apposito modello definito con decreto ed utilizzando il sito www.pattostabilita.rgs.tesoro.it;
- la certificazione finale entro il 31 marzo dell'anno successivo.

Per quanto riguarda il sistema delle sanzioni, la Legge n. 183/2011 conferma quanto, a

parere di molti impropriamente, era stato previsto con il D.Lgs. n. 149/2011 di attuazione della legge delega sul federalismo fiscale.

L'ente che non rispetterà il Patto di stabilità 2012 e quelli successivi:

- è assoggettato ad una riduzione del fondo sperimentale di riequilibrio o del fondo perequativo in misura pari alla differenza tra il risultato registrato e l'obiettivo programmatico predeterminato e comunque per un importo non superiore al 3 per cento delle entrate correnti registrate nell'ultimo consuntivo;
- non può impegnare spese correnti in misura superiore all'importo annuale medio dei corrispondenti impegni effettuati nell'ultimo triennio;
- non può ricorrere all'indebitamento per gli investimenti;
- non può procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo, con qualsivoglia tipologia contrattuale, ivi compresi i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa e di somministrazione, anche con riferimento ai processi di stabilizzazione in atto. È fatto altresì divieto agli enti di stipulare contratti di servizio con soggetti privati che si configurino come elusivi della presente disposizione;
- è tenuto a rideterminare le indennità di funzione ed i gettoni di presenza indicati nell'articolo 82 del citato testo unico di cui al Decreto Legislativo n. 267 del 2000, e successive modificazioni, con una riduzione del 30 per cento rispetto all'ammontare risultante alla data del 30 giugno 2010.

Ad esse si aggiungono le ulteriori sanzioni previste dai commi 10, 11 e 12 del D.L. n. 98/2011 che introduce (novellando il testo della L. n. 220/2010 cit. con l'aggiunta di un nuovo comma 111-ter) una ulteriore sanzione a carico di amministratori e responsabili del servizio economico-finanziario.

A questi ultimi le Sezioni giurisdizionali regionali della Corte dei Conti, laddove accertino che il rispetto del Patto è stato artificiosamente conseguito mediante una non corretta imputazione delle entrate o delle uscite ai pertinenti capitoli di bilancio o altre forme elusive, potranno irrogare una sanzione pecuniaria, rispettivamente, fino ad un massimo di dieci volte l'indennità di carica percepita al momento di commissione dell'elusione e fino a 3 mensilità del trattamento retributivo al netto degli oneri fiscali e previdenziali.

Si tratta una forma di responsabilità amministrativa di tipo sanzionatorio simile a quella prevista dall'articolo 30, comma 15, della L. n. 289/2002 per gli amministratori che ricorrano al debito per finanziare spese non di investimento

Alla luce di quanto sopra riportato ed al fine di ottemperare a quanto disposto dalla normativa vigente, si è provveduto nel nostro ente al calcolo del valore obiettivo da conseguire nell'anno 2012:

	Importo
Fase 1: determinazione del SALDO OBIETTIVO COME PERCENTUALE DELLA SPESA MEDIA 2006/2008	2.437.386
Fase 2: neutralizzazione del taglio dei trasferimenti	973.973
Fase 3: applicazione delle classi di virtuosità	16%
Fase 4: applicazione correzione per patto regionale	0
SALDO OBIETTIVO 2012	1.525.910

Alla luce del valore così come sopra riportato e delle prime analisi compiute, anche al fine di ottemperare a quanto previsto dal comma 18 dell'articolo 31 della Legge n. 183/2011 che, si ricorda, dispone di allegare al bilancio di previsione un prospetto dimostrativo della capacità dell'ente di conseguire il sopradetto risultato, si può concludere che l'ente è in grado di conseguire il risultato attraverso una adeguata politica di budgettizzazione e di monitoraggio costante della spesa.

3.2 La Finanziaria d'estate, la Legge di stabilità ed i riflessi sulla programmazione dell'ente locale

Oltre al Patto di stabilità, così come modificato dalla Legge di stabilità nel mese di novembre 2011 e riportato nel paragrafo precedente, la costruzione del bilancio 2012 è influenzata da ulteriori norme contenute nella già richiamata legge (Legge n. 183/2011), oltre che nella cosiddetta “finanziaria d'estate” che quest'anno si caratterizza per due provvedimenti (D.L. n. 98/2011 e n. 138/2011) e dal D.L. n. 201/2011 e relative leggi di conversione.

Nella parte che segue si riportano brevemente i contenuti delle principali disposizioni che producono effetti sul bilancio.

Le entrate

Le norme richiamate introducono ulteriori modifiche al sistema dei trasferimenti e dei tributi.

In particolare lo scenario che se ne ricava dopo il D.L. n. 201/2011 prevede:

- 1) l'ICI è abolita e sostituita con la quota IMU- comune. (D.L. n. 201/2011, art. 13);
- 2) l'Addizionale energia elettrica è abolita ed il gettito 2011 è fiscalizzato con un aumento di pari importo del Fondo Sperimentale di Riequilibrio. (D. Lgs. n. 23/2011);
- 3) la compartecipazione IVA, introdotta lo scorso anno, confluisce, incrementandolo, nel Fondo Sperimentale di riequilibrio (art. 13, co. 18 e 19, D.L. n. 201/2011);
- 4) il Fondo Sperimentale di riequilibrio dovrà essere ripartito a livello di singolo ente. Al momento in cui scriviamo non conosciamo ancora la effettiva ripartizione per ente ma la previsione di bilancio si basa su stime che tengono conto della variazione a livello generale del fondo
 - a. sia in aumento (Compartecipazione IVA e Addizionale Energia elettrica);sia delle riduzioni determinate da:
 - riduzione delle risorse per 1 miliardo (quota 2012 D.L. n. 78/2011);
 - riduzione per altre disposizioni legislative (ai sensi art.13, c. 13, D.L. n. 201/2011) riferite al “costo della politica” e al recupero delle risorse di consolidamento dati certificati dai comuni nel 2010 ex D.L. n. 262/2006;
 - ulteriore riduzione prevista dal D.L. n. 201/2011 (art. 28) pari a 1.450 milioni.

Applicazione IMU

Il bilancio 2012 recepisce anche la disposizione contenuta nell'articolo 13 del D. L. n. 201/2011 che anticipa la sperimentazione dell'IMU (Imposta municipale propria) al 1.1.2012, con applicazione in tutti i comuni. Le caratteristiche dell'IMU sperimentale sono di seguito riportate:

- il presupposto dell'IMU è il possesso di immobili (proprietà piena o altro diritto reale, come avviene per l'ICI). Si conferma la nozione di base imponibile ICI, “il valore degli immobili”, determinato a seconda del tipo.
- Il calcolo dell'imposta (analogo a quello vigente per l'ICI) si basa su coefficienti moltiplicativi delle rendite catastali – sempre rivalutate del 5% – aumentati da 100 a 160

per le abitazioni e in media del 40% per l'insieme degli immobili, escluse le abitazioni principali.

- E' riservata allo Stato la metà del gettito IMU a disciplina di base, escludendo dal calcolo l'abitazione principale e gli immobili rurali strumentali, il cui gettito va integralmente ai Comuni. Inoltre, il maggior gettito che deriva dall'IMU base (quota Comuni) rispetto all'ICI viene compensato da una pari riduzione del Fondo di riequilibrio.
- Quasi tutte le agevolazioni valide per l'ICI, di legge o introdotte facoltativamente dai Comuni, non sono considerate nel calcolo dell'imposta a disciplina di base (abitazioni già assimilate alle principali, riduzioni per immobili "storici", per affitti concordati o liberi, per inagibilità, ecc.).

Gli immobili tassati con l'IMU sperimentale sono:

- L'abitazione principale (il gettito resta al Comune)
 - Le pertinenze (categorie catastali C/2, C/6 e C/7) sono considerate nella misura massima di una unità per ciascuna delle categorie.
 - L'aliquota di base è ridotta al 4 per mille (margine di manovra comunale: ± 2 per mille).
 - La detrazione base è pari a 200 euro per abitazione principale e relative pertinenze.
 - La detrazione è maggiorata in misura di + 50 € per ogni figlio convivente minore di 26 anni, fino a 400 € di maggiorazione, quindi, la detrazione massima è di 600 €.
 - La detrazione (ma non l'aliquota ridotta) si applica anche ad abitazioni ATER-IACP regolarmente assegnate e ad abitazioni di cooperative a proprietà indivisa assegnate ai soci.
 - La stessa disciplina dell'abitazione principale si applica all'abitazione assegnata a coniuge separato (obbligatoriamente) e alle abitazioni non affittate di anziani residenti in case di cura (facoltativamente, per scelta del Comune).
 - Le abitazioni "assimilate" alle principali con i regolamenti ICI, in quanto date in uso gratuito a parenti, sono considerate ad aliquota piena tra gli altri immobili.
- I fabbricati rurali strumentali ex D.L. n. 557/93, art. 9, co. 3-bis (il gettito resta al Comune)
 - Aliquota al 2 per mille (max), riducibile all'1 per mille.
 - Si tratta generalmente di fabbricati classificati in cat. D/10.
- Gli altri fabbricati
 - o L'aliquota ordinaria di base è del 7,6 per mille, variabile ± 3 punti per mille.
 - o Gli immobili locati sono assoggettati ad aliquota piena (7,6 per mille), riducibile fino al 4 per mille (diversamente da quanto previsto nel D.Lgs. n. 23, che prevede una riduzione del 50%).
- I terreni agricoli
 - o Il valore si calcola applicando i moltiplicatori previsti dal D.L. n. 201 all'ammontare del reddito dominicale risultante in catasto, vigente al 1° gennaio dell'anno di imposizione, rivalutato del 25 per cento. Non si applicano le riduzioni di valore per scaglioni.
 - o Restano esenti i terreni agricoli di zone collinari o di montagna.
- Le aree edificabili, con le stesse regole dell'ICI.

Rinviando all'apposito quadro della Relazione Previsionale e Programmatica per un approfondimento sugli altri aspetti operativi, in questa sede si vuole segnalare che il gettito presunto iscritto in bilancio è pari a 5.460.000,00 ed è stato costruito tenendo conto delle indicazioni delle rendite catastali per tipologie di unità immobiliari di

classificazione dei gruppi catastali desunte dai dati dell'agenzia del territorio di Chieti. Per quanto riguarda i terreni agricoli e le aree fabbricabili la previsione è stata fatta prendendo a base il gettito ICI dall'anno 2011.

Tributo comunale sui rifiuti e sui servizi

Dal 1.1.2013 viene istituito il tributo comunale sui rifiuti e sui servizi con cui coprire i costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti e quelli relativi ai servizi indivisibili dei comuni. Esso sarà corrisposto da chi possieda, occupi o abiti immobili e sia potenzialmente produttore di rifiuti, con esclusione delle aree scoperte pertinentziali o accessorie a civili abitazioni e delle aree comuni condominiali non detenute o occupate in via esclusiva.

Il tributo sarà determinato con apposito regolamento sulla base della quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia di attività svolte. Per gli immobili accatastati viene calcolato sulla base dell'80% della superficie, con eventuale modifica d'ufficio da parte dei comuni sulla base dei dati in loro possesso ad esclusione, previa dimostrazione dello smaltimento diretto, delle aree che producono rifiuti speciali. La tariffa è determinata per una quota sulla base degli investimenti effettuati e per un'altra quota sulla base della copertura.

Addizionale IRPEF

Dal 1 gennaio 2012, a seguito di quanto previsto dall'art. 1, comma 11, del D.L. n. 138/2011 convertito nella Legge n. 148/2011, viene data la possibilità agli enti di incrementare, nei limiti massimi di legge ed anche in una sola soluzione, l'addizionale IRPEF.

Sulla base di tale previsione normativa l'ente ha proceduto a confermare l'aliquota dell'anno 2011 pari allo 0,6%.

I vincoli al contenimento della spesa

Restano vigenti anche per l'anno 2012 i vincoli alla spesa già previsti nello scorso anno dall'articolo 6 del D.L. n. 78/2010.

Si tratta di una scelta che si inquadra all'interno di un disegno legislativo volto sempre più a ridurre il potere discrezionale di spesa dei comuni e delle province, intervenendo su specifiche tipologie che dovranno, anche per il 2012, essere riviste operando un taglio rispetto al valore base pari alla spesa 2009.

Ciò detto, il bilancio dell'ente recepisce i contenuti dell'articolo 6 e, pertanto, è stato costruito nel rispetto dei vincoli imposti dalla legge con riferimento a:

- spese di rappresentanza pari al 80 % della spesa 2009;
- spese per sponsorizzazioni pari al ___/___ % della spesa 2009;
- spese per missioni pari al 50 % della spesa 2009;
- spese per automezzi pari al 80 % della spesa 2009;

I vincoli all'indebitamento

La Legge di stabilità, L. n. 183/2011 approvata nel mese di novembre, interviene ancora una volta sul limite d'indebitamento modificando l'articolo 204 del TUEL. L'articolo 8 della suddetta Legge di stabilità, infatti, modifica ancora una volta in riduzione le percentuali già modificate lo scorso anno con il comma 108 dell'articolo 1 della Legge n. 220/2010.

In particolare, il dettato normativo vigente prevede che l'ente locale possa assumere nuovi mutui e accedere ad altre forme di finanziamento reperibili sul mercato solo se l'importo annuale degli interessi, sommato a quello dei mutui precedentemente contratti, a quello dei prestiti obbligazionari precedentemente emessi, a quello delle aperture di credito stipulate ed a quello derivante da garanzie prestate ai sensi dell'articolo 207, al netto dei contributi statali e regionali in conto interessi, non supera il 12 per cento per l'anno 2011, l'8 per cento per l'anno 2012, il 6 per cento per l'anno 2013 e il 4 per cento a decorrere dall'anno 2014 delle entrate relative ai primi tre titoli delle entrate del rendiconto del penultimo anno precedente quello in cui viene prevista l'assunzione dei mutui. Per le comunità montane si fa riferimento ai primi due titoli delle entrate. Per gli enti locali di nuova istituzione si fa riferimento, per i primi due anni, ai corrispondenti dati finanziari del bilancio di previsione.

Si tratta di una disposizione che incide sulla capacità d'investimento del nostro ente tenuto conto dell'attuale valore pari al 6,26%.

Le misure riguardanti il lavoro pubblico

Ancora una volta la legislazione impone vincoli e limiti alle assunzioni di personale nel complesso delle P.A., ivi compresi gli enti locali. Tali vincoli sono stati resi più forti dalla legislazione degli ultimi anni e degli ultimi mesi. I vincoli alle assunzioni sono più marcati per quelle a tempo indeterminato.

Con riferimento alle disposizioni che maggiormente incidono sugli equilibri di bilancio e sui vincoli di spesa occorre ricordare:

le modifiche al rapporto spesa personale/spesa corrente pari per l'anno 2012 al 50% (articolo 28, comma 11 quater, del D.L. n. 201/2011) nel calcolo del limite per il divieto di procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo e con qualsivoglia tipologia contrattuale. Ai fini del calcolo della spesa di personale, l'articolo 20, comma 9, del D.L. n. 98/2011 precisa che "si calcolano le spese sostenute anche dalle società a partecipazione pubblica locale totale o di controllo che sono titolari di affidamento diretto di servizi pubblici locali senza gara, ovvero che svolgono funzioni volte a soddisfare esigenze di interesse generale aventi carattere non industriale, nè commerciale, ovvero che svolgono attività nei confronti della pubblica amministrazione a supporto di funzioni amministrative di natura pubblicistica."

- L'esclusione dal calcolo di cui al punto precedente del personale a tempo determinato. La Legge di stabilità, Legge n. 183/2011, all'articolo 4, comma 103, modifica il comma 7 dell'articolo 76 del D.L. n. 112/2008 chiarendo che il limite del 20% sul turnover si applica con riferimento alle sole spese per assunzioni a tempo indeterminato. Ne consegue che dal 1 gennaio 2012 anche agli enti locali soggetti o meno al patto di stabilità, anche se come norma di principio da declinare all'interno dei propri regolamenti di organizzazione, si applica la disposizione contenuta nel comma 28 dell'articolo 9 del D.L. n. 78/2010 che prevede la possibilità di avvalersi di personale:

- a tempo determinato
- o con convenzioni
- ovvero con contratti di collaborazione coordinata e continuativa
- tutte le altre forme di lavoro flessibile (anche se non esplicitamente richiamate)

nel limite del 50 per cento della spesa sostenuta per le stesse finalità nell'anno 2009.

4 UNA PRIMA ANALISI FINANZIARIA DEL NOSTRO ENTE

La parte successiva della Relazione Previsionale e Programmatica affronta, invece, gli aspetti di natura finanziaria connessi alla programmazione della gestione.

Essa, in realtà, investe due sezioni (la n. 2 e la n. 3) in cui vengono analizzate dapprima le previsioni di entrata, effettuando un'indagine storica e prospettica e, successivamente, un confronto tra risorse disponibili e spese da realizzare, ripartite nei vari programmi che l'Amministrazione si è data.

A riguardo si precisa che il Principio contabile n. 1 approvato dall'Osservatorio ha chiarito l'importanza che ha la fase di definizione delle risorse d'entrata nella costruzione di una adeguata RPP.

Al fine di rendere più chiara la lettura dei documenti ufficiali, nella presente parte della relazione integrativa vengono fornite ulteriori delucidazioni sulle cifre riportate nella parte di Entrata ed in quella di Spesa.

4.1 Analisi dell'andamento triennale delle Entrate

Le entrate presentano un andamento riassumibile nella tabella riportata al termine del paragrafo.

L'analisi contemporanea dei valori storici e di quelli prospettici presentati in euro fornisce ulteriori spunti di riflessione se confrontati con i valori iscritti in bilancio.

In particolare la nostra analisi in questo documento si limiterà alla prima classificazione in "titoli", i quali identificano la natura e la fonte di provenienza delle entrate.

A riguardo e per maggior completezza espositiva si ricorda che:

- a) il **"Titolo I"** comprende le entrate aventi natura tributaria, per le quali l'ente ha una certa discrezionalità impositiva attraverso appositi regolamenti, nel rispetto della normativa-quadro vigente;
- b) il **"Titolo II"** vede iscritte le entrate provenienti da trasferimenti dello Stato e di altri enti del settore pubblico allargato, finalizzate alla gestione corrente, cioè ad assicurare l'ordinaria e giornaliera attività dell'ente;
- c) il **"Titolo III"** sintetizza tutte le entrate di natura extratributaria costituite per la maggior parte da proventi di natura patrimoniale propria e risultanti dai servizi pubblici erogati;
- d) il **"Titolo IV"** è costituito da entrate derivanti da alienazione di beni e da trasferimenti dello Stato o di altri enti del settore pubblico allargato, diretti a finanziare le spese d'investimento;
- e) il **"Titolo V"** propone le entrate ottenute da soggetti terzi quali forme di indebitamento a breve, medio e lungo termine;
- f) il **"Titolo VI"** comprende le entrate derivanti da operazioni e/o servizi erogati per conto di terzi.

Partendo da questa breve introduzione, il Bilancio pluriennale del nostro ente presenta una previsione distinta per titoli, sintetizzata nella tabella sottostante, dove ciascuno di

essi viene presentato in un confronto con le previsioni del biennio 2012/2014.

Detta analisi permette di comprendere se alcune scelte presentano il carattere della straordinarietà o se, al contrario, la politica delle entrate perseguita dall'amministrazione è rivolta a privilegiare solo alcuni titoli rispetto ad altri.

Per una più approfondita analisi sulle principali entrate dell'ente, sulle motivazioni di certe scelte e previsioni e sulla loro evoluzione storica e prospettica, si rinvia alla sezione dei modelli ministeriali ad essa specificatamente dedicata.

ENTRATE 2012 - 2014	2012	2013	2014
Avanzo di amministrazione	150.000,00	0,00	0,00
Titolo I - Entrate tributarie	13.831.992,60	13.568.869,75	13.599.985,17
Titolo II - Entrate da trasferimenti	1.384.106,20	1.049.605,57	1.037.855,07
Titolo III - Entrate extratributarie	2.209.767,49	2.209.767,49	2.209.767,49
Titolo IV - Entrate per alienazione dei beni patrim., trasferim. capitali, riscoss. crediti	16.810.000,00	2.480.000,00	2.480.000,00
Titolo V - Entrate da accensioni di prestiti	4.748.000,00	4.748.000,00	4.748.000,00
Titolo VI - Servizi per conto terzi	4.230.000,00	4.230.000,00	4.230.000,00
Totale Entrate	43.363.866,29	28.286.242,81	28.305.607,73

4.2 Analisi dell'andamento triennale della Spesa

La parte Entrata, in precedenza esaminata, evidenzia come l'ente locale, nel rispetto dei vincoli che disciplinano la materia, preveda di acquisire risorse ordinarie e straordinarie da destinare al finanziamento della gestione corrente, degli investimenti e del rimborso dei prestiti.

Prima di passare alla presentazione dell'attività programmata proponendo la spesa riordinata in programmi ed eventualmente in progetti, si ritiene opportuno, per maggior chiarezza espositiva, proporre l'andamento della spesa triennale secondo la classificazione in titoli, così come previsto nel Bilancio pluriennale dell'ente.

Nei paragrafi seguenti, cioè, vorremmo far comprendere come le varie entrate siano state destinate dall'amministrazione al conseguimento di quegli obiettivi programmatici definiti in fase di insediamento e successivamente rielaborati nella Relazione Previsionale e Programmatica.

Per tale ragione l'esposizione che segue evidenzia la suddivisione delle spese in titoli.

A riguardo, così come fatto per l'Entrata, si ricordano i quattro titoli della Spesa che misurano rispettivamente:

- a) **"Titolo I"** le spese correnti, cioè quelle destinate a finanziare l'ordinaria gestione caratterizzata da spese consolidate e di sviluppo non aventi effetti duraturi sugli esercizi successivi;
- b) **"Titolo II"** le spese d'investimento dirette a finanziare l'acquisizione di beni a fecondità ripetuta;
- c) **"Titolo III"** da destinare al rimborso di prestiti (quota capitale);
- d) **"Titolo IV"** le spese per partite di giro.

SPESE 2012 - 2014	2012	2013	2014
Disavanzo di amministrazione	0,00	0,00	0,00
Titolo I - Spese correnti	16.718.984,58	15.941.926,57	15.917.570,83
Titolo II - Spese in conto capitale	16.810.000,00	2.480.000,00	2.480.000,00
Titolo III - Rimborso di prestiti	5.604.881,71	5.634.316,24	5.678.036,90
Titolo IV - Servizi per conto terzi	4.230.000,00	4.230.000,00	4.230.000,00
Totale Spese	43.363.866,29	28.286.242,81	28.305.607,73

4.3 Analisi triennale degli equilibri contabili

Le tabelle dei paragrafi precedenti hanno sintetizzato la manovra complessiva posta in essere dall'amministrazione, espressa nell'articolazione prevista dal Bilancio di previsione proponendo per la spesa, ad esempio, una prima distinzione tra spese correnti e d'investimento. Ai fini di una conoscenza del bilancio e dei suoi contenuti, è interessante presentare il bilancio triennale articolando il suo contenuto in parti e verificando, all'interno di ciascuna di esse, se sussiste l'equilibrio temporale tra "*fonti*" ed "*impieghi*" al fine di assicurare all'ente il perdurare nel tempo di quelle situazioni di equilibrio monetario e finanziario indispensabili per una corretta gestione.

Seguendo questa chiave di lettura, utile anche per verificare il rispetto dei vincoli tecnico - normativi imposti dal legislatore nella costruzione del Bilancio annuale e di quello pluriennale, potremmo ripartire il bilancio in quattro principali componenti, ciascuna delle quali evidenzia un particolare aspetto della gestione e che dottrina e legislatore sono ormai concordi nell'articolare in:

- a) **Bilancio corrente** deputato ad evidenziare le entrate e le spese finalizzate ad assicurare l'ordinaria gestione dell'ente, oltre quelle spese che non comportano effetti sugli esercizi successivi;
- b) **Bilancio investimenti** volto a descrivere le somme destinate alla realizzazione di infrastrutture o all'acquisizione di beni mobili che trovano utilizzo per più esercizi nell'ente e che incrementano o decrementano il patrimonio del comune;
- c) **Movimenti di fondi** finalizzato a presentare quelle poste compensative di entrata e di spesa che hanno riflessi solo sugli aspetti finanziari della gestione senza influenzarne quelli economici;
- d) **Gestione per conto di terzi** che, infine, sintetizza posizioni anch'esse compensative e correlate di entrate e di uscite estranee al patrimonio dell'ente.

In generale il principio dell'equilibrio finanziario, inteso quale semplice uguaglianza tra il totale delle entrate ed il totale delle spese di ciascun anno, trova allo stesso modo riscontro in ciascuna delle partizioni proposte.

Nella tabella seguente presentiamo le risultanze di ciascuna componente proponendo, per ciascuna di esse, le entrate e le spese riferibili e, quindi, il risultato ottenuto quale differenza dei due precedenti valori.

	Anno 2012	Anno 2013	Anno 2014
Avanzo applicato	150.000,00	0,00	0,00
Titolo I - Entrate tributarie	13.831.992,60	13.568.869,75	13.599.985,17
Titolo II - Entrate da trasferimenti	1.384.106,20	1.049.605,57	1.037.855,07
Titolo III - Entrate extratributarie	2.209.767,49	2.209.767,49	2.209.767,49
Titolo IV - Entrate per alienazione dei beni patrim., trasferim. capitali, riscoss. crediti	16.810.000,00	2.480.000,00	2.480.000,00
Titolo V - Entrate da accensioni di prestiti	4.748.000,00	4.748.000,00	4.748.000,00
Titolo VI - Servizi per conto terzi	4.230.000,00	4.230.000,00	4.230.000,00
Totale Entrate	43.363.866,29	28.286.242,81	28.305.607,73
Disavanzo applicato		0,00	0,00
Titolo I - Spese correnti	16.718.984,58	15.941.926,57	15.917.570,83
Titolo II - Spese in conto capitale	16.810.000,00	2.480.000,00	2.480.000,00
Titolo III - Rimborso di prestiti	5.604.881,71	5.634.316,24	5.678.036,90
Titolo IV - Servizi per conto terzi	4.230.000,00	4.230.000,00	4.230.000,00
Totale Spese	43.383.866,29	28.286.242,81	28.305.607,73
Saldo finale (Entrate - Spese)	0,00	0,00	0,00

Nei paragrafi successivi verranno proposti i singoli addendi in cui si articolano i risultati aggregati di ciascuna gestione.

Si tratta di un'informazione particolarmente interessante perché permette di comprendere le principali scelte effettuate da questa amministrazione nel definire le politiche di entrata e, quindi, di spesa, nella gestione ordinaria ed in quella delle opere pubbliche.

4.3.1 L'equilibrio triennale del Bilancio corrente

BILANCIO CORRENTE - ENTRATE		2012	2013	2014
a) Titolo I - Entrate tributarie	(+)	13.831.992,60	13.568.869,75	13.599.985,17
b) Titolo II - Entrate da trasferimenti	(+)	1.384.106,20	1.049.605,57	1.037.855,07
c) Titolo III - Entrate extratributarie	(+)	2.209.767,49	2.209.767,49	2.209.767,49
A) Totale Entrate titoli I, II, III (a+b+c)	(=)	17.425.866,29	16.828.242,81	16.847.607,73
d) Entrate correnti che finanziano investimenti	(-)	0,00	0,00	0,00
e) Avanzo applicato alle spese correnti	(+)	150.000,00	0,00	0,00
f) Oneri di urbanizzazione per manutenzione ordinaria	(+)	0,00	0,00	0,00
g) Entrate per investimenti che finanziano la spesa corrente	(+)	0,00	0,00	0,00
B) Totale rettifiche Entrate correnti (-d+e+f+g)	(=)	17.575.866,29	16.828.242,81	16.847.607,73
E1) Totale Entrate del Bilancio corrente (A+B)	(=)	17.575.866,29	16.828.242,81	16.847.607,73

BILANCIO CORRENTE - SPESE		2012	2013	2014
h) Titolo I - Spese correnti	(+)	16.718.984,58	15.941.926,57	15.917.570,83
i) Titolo III - Spese per rimborso di prestiti	(+)	5.604.881,71	5.634.316,24	5.678.036,90
C) Totale titoli I, III (h+i)	(=)	22.323.866,29	21.576.242,81	21.595.607,73
l) Titolo III cat. 01 - Anticipazioni di cassa	(-)	4.748.000,00	4.748.000,00	4.748.000,00
m) Titolo III cat. 02 - Finanziamenti a breve	(-)	0,00	0,00	0,00
n) Disavanzo applicato al Bilancio corrente	(+)	0,00	0,00	0,00
D) Totale rettifiche Spese correnti (-l-m+n)	(=)	4.748.000,00	4.748.000,00	4.748.000,00
S1) Totale Spese del Bilancio corrente (C+D)	(=)	17.575.866,29	16.828.242,81	16.847.607,73

RISULTATO BILANCIO CORRENTE		2012	2013	2014
E1) Totale Entrate del Bilancio corrente	(+)	17.575.866,29	16.828.242,81	16.847.607,73
S1) Totale Spese del Bilancio corrente	(-)	17.575.866,29	16.828.242,81	16.847.607,73
R1) Risultato del Bilancio corrente Avanzo (+) o Disavanzo (-) (E1-S1)	(=)	0,00	0,00	0,00

4.3.2 L'equilibrio triennale del Bilancio investimenti

BILANCIO INVESTIMENTI - ENTRATE		2012	2013	2014
a) Titolo IV - Entrate da alienazione di beni, trasferimento di capitali, ecc.	(+)	16.810.000,00	2.480.000,00	2.480.000,00
b) Titolo V - Entrate da accensione di prestiti	(+)	4.748.000,00	4.748.000,00	4.748.000,00
A) Totale titolo IV e V Entrate (a+b)	(=)	21.558.000,00	7.228.000,00	7.228.000,00
c) Titolo IV cat. 06 - Riscossione di crediti	(-)	0,00	0,00	0,00
d) Titolo V cat. 01 - Anticipazioni di cassa	(-)	4.748.000,00	4.748.000,00	4.748.000,00
e) Titolo V cat. 02 - Finanziamento a breve termine	(-)	0,00	0,00	0,00
f) Oneri di urbanizzazione per manutenzione ordinaria	(-)	0,00	0,00	0,00
g) Entrate per investimenti che finanziano le spese correnti	(-)	0,00	0,00	0,00
h) Entrate correnti che finanziano investimenti	(+)	0,00	0,00	0,00
i) Avanzo applicato al Bilancio investimenti	(+)	0,00	0,00	0,00
B) Totale rettifiche Entrate Bilancio investimenti (-c-d-e-f-g+h+i)	(=)	4.748.000,00	4.748.000,00	4.748.000,00
E2) Totale Entrate del Bilancio investimenti (A+B)	(=)	16.810.000,00	2.480.000,00	2.480.000,00

BILANCIO INVESTIMENTI - SPESE		2012	2013	2014
Titolo II - Spese in conto capitale (titolo II)	(+)	16.810.000,00	2.480.000,00	2.480.000,00
C) Totale Entrate titolo II	(=)	16.810.000,00	2.480.000,00	2.480.000,00
Titolo II interv. 10 - Concessione di crediti	(-)	0,00	0,00	0,00
D) Totale rettifiche Spese Bilancio investimenti	(=)	0,00	0,00	0,00
S2) Totale Spese del Bilancio investimenti (C+D)	(=)	16.810.000,00	2.480.000,00	2.480.000,00

RISULTATO BILANCIO INVESTIMENTI		2012	2013	2014
E2) Totale Entrate del Bilancio investimenti	(+)	16.810.000,00	2.480.000,00	2.480.000,00
S2) Totale Spese del Bilancio investimenti	(-)	16.810.000,00	2.480.000,00	2.480.000,00
R2) Risultato Bilancio investimenti Avanzo (+) o Disavanzo (-) (E2-S2)	(=)	0,00	0,00	0,00

4.3.3 L'equilibrio triennale del Bilancio movimento fondi

BILANCIO MOVIMENTO FONDI ENTRATE		2012	2013	2014
a) Titolo IV cat. 06 - Riscossione di crediti	(+)	0,00	0,00	0,00
b) Titolo V cat. 01 - Anticipazioni di cassa	(+)	4.748.000,00	4.748.000,00	4.748.000,00
c) Titolo V cat. 02 - Finanziamento a breve termine	(+)	0,00	0,00	0,00
E3) Totale Entrate del Bilancio movimento fondi (a+b+c)	(=)	4.748.000,00	4.748.000,00	4.748.000,00

BILANCIO MOVIMENTO FONDI SPESE		2012	2013	2014
d) Titolo II int. 10 - Concessione di crediti	(+)	0,00	0,00	0,00
e) Titolo III int. 01 - Rimborso di anticipazioni	(+)	4.748.000,00	4.748.000,00	4.748.000,00
f) Titolo III int. 02 - Rimborso finanziamenti a breve termine	(+)	0,00	0,00	0,00
S3) Totale Spese del Bilancio movimento fondi (d+e+f)	(=)	4.748.000,00	4.748.000,00	4.748.000,00

RISULTATO BILANCIO MOVIMENTO FONDI		2012	2013	2014
E3) Totale Entrate del Bilancio movimento di fondi	(+)	4.748.000,00	4.748.000,00	4.748.000,00
S3) Totale Spese del Bilancio movimento di fondi	(-)	4.748.000,00	4.748.000,00	4.748.000,00
R3) Risultato del Bilancio movimento fondi Avanzo (+) o Disavanzo (-) (E3-S3)	(=)	0,00	0,00	0,00

4.3.4 L'equilibrio triennale del Bilancio di terzi

RISULTATO BILANCIO DI TERZI		2012	2013	2014
E4) Totale Entrate del Bilancio di terzi	(+)	4.230.000,00	4.230.000,00	4.230.000,00
S4) Totale Spese del Bilancio di terzi	(-)	4.230.000,00	4.230.000,00	4.230.000,00
R3) Risultato del Bilancio di terzi Avanzo (+) o Disavanzo (-) (E4-S4)	(=)	0,00	0,00	0,00

5 IL BILANCIO TRIENNALE LETTO PER PROGRAMMI

Come già segnalato nella parte introduttiva del presente lavoro, il legislatore considera la Relazione Previsionale e Programmatica il documento che riveste maggiore importanza nella definizione degli indirizzi da cui si evincono le scelte strategiche e programmatiche.

Gli obiettivi gestionali, infatti, non costituiscono che una ulteriore definizione dell'attività programmatica definita già nei programmi della Relazione Previsionale e Programmatica, nei quali sono state evidenziate le azioni ed i programmi da realizzare nel corso del triennio.

Volendo esplicitare le indicazioni a tal riguardo poste dall'ordinamento finanziario, il programma può essere definito come un insieme di iniziative, attività ed interventi diretti a realizzare finalità di interesse generale della comunità locale di riferimento, quali servizi pubblici, opere pubbliche, ecc., nei settori di competenza dell'ente.

Pertanto, non solo le opere pubbliche sono oggetto del programma, ma anche le altre attività poste in essere dall'ente, quali quelle relative all'assetto ed alla gestione del territorio, allo sviluppo economico della comunità locale, ai servizi sociali, alla pubblica istruzione, ecc.